

**ENERGIA: Fonti rinnovabili - Impianto fotovoltaico - Meccanismo di accesso agli incentivi - Principio di autoresponsabilità - Falso “innocuo” - Non configurabilità - Ragioni.**

**Tar Lazio - Roma, Sez. III stralcio, 21 giugno 2022, n. 8309**

*“[...]La non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda caduca quindi non solo il criterio di priorità speso all’atto dell’iscrizione nel registro ma, in radice, la complessiva domanda di ammissione ai benefici: ciò in quanto, conformemente alla giurisprudenza di questa Sezione, nelle procedure volte al riconoscimento delle tariffe incentivanti assume rilievo il principio di autoresponsabilità nella produzione di dichiarazioni e di documenti, al di là dell’elemento soggettivo sottostante, insieme a quello della non configurabilità del c.d. falso innocuo, con conseguente emersione, per ciò solo, di un’ipotesi di violazione rilevante ostativa all’erogazione degli incentivi [...]”.*

**2.** *“[...] nelle procedure volte al riconoscimento delle tariffe incentivanti, assume particolare rilievo il principio di autoresponsabilità nella produzione di dichiarazioni e di documenti, al di là dell’elemento soggettivo sottostante (e quindi dell’eventuale buona fede del dichiarante), insieme a quello della non configurabilità del c.d. falso innocuo, con conseguente emersione, per ciò solo, di un’ipotesi di violazione rilevante, ostativa all’erogazione degli incentivi. È, pertanto, sufficiente, ai fini di giustificare il ritiro degli incentivi ovvero il loro diniego, che, in sede di istanza di concessione dei benefici energetici, sia stata resa una dichiarazione non veritiera, ovvero una rappresentazione difforme da quella effettivamente esistente ... Né a vantaggio del privato, può rilevare la circostanza che la dichiarazione non veridica si sia rivelata in concreto innocua o priva di effettivi vantaggi concreti, poiché la normativa di riferimento (di cui, in particolare, alle Regole applicative per l’iscrizione ai Registri e per l’accesso alle tariffe incentivanti, varate dal GSE) ispirata ad un rigore giustificato dalla peculiare materia (si tratta di incentivi pubblici di rilevante entità) pone particolare enfasi sull’attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità o sulle differenze e difformità in ordine alle informazioni rilevanti ai fini della ammissione al beneficio. In definitiva, il quadro normativo può assolvere ai suoi scopi e funzionare correttamente (attraverso la destinazione delle risorse agli effettivi aventi titolo) solo se i dati forniti siano conformi alla situazione reale, indipendentemente dalle condizioni soggettive dei dichiaranti, essendo il meccanismo appunto incentrato sul principio di autoresponsabilità” [...]*”.

**FATTO e DIRITTO**

1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento GSE/P2014012264 del 19.8.2014 di sospensione dell’erogazione della tariffa incentivante per

l'impianto fotovoltaico n. 082973 di potenza pari a 40KW. In particolare, il ricorrente, dopo aver rappresentato di essere titolare di azienda agricola unipersonale sita in Nepi, ove insiste un impianto fotovoltaico formulava richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante. Con provvedimento del 25.8.2014, la resistente comunicava la sospensione del procedimento di ammissione alle tariffe incentivanti dell'impianto in oggetto.

Dopo la proposizione del ricorso principale, la resistente adottava un nuovo atto con cui il GSE, con nota prot. FTV 01182043 del 10.12.2014 valutava positivamente la richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante relativa all'impianto fotovoltaico. La ricorrente proponeva ricorso per motivi aggiunti avverso il citato atto nella parte in cui stabilisce che il GSE si riserva "di ripetere le somme erogate a decorrere dalla data di avvio dell'inventivo, ove dovessero essere riscontrate violazioni rilevanti. Peraltro, dal momento che l'impianto è stato ammesso in graduatoria, sulla base delle dichiarazioni del soggetto responsabile, fruendo del criterio di priorità "utilizzo di moduli fotovoltaici di provenienza europea", l'eventuale accertamento da parte del GSE o di terzi, dell'origine non europea dei moduli comporterà la decadenza dal diritto agli incentivi e il conseguente recupero di quanto indebitamente percepito".

Si costituiva il GSE chiedendo rigettarsi il ricorso.

2. La parte resistente ha chiesto il rinvio della decisione della causa in attesa della definizione del procedimento dinanzi al GSE. L'istanza non può trovare accoglimento in quanto: la causa è matura per la decisione; esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo impongono al collegio di definire controversie risalenti al 2014 nel più breve tempo possibile nei limiti previsti dalla legge; le ipotesi in cui è possibile rinviare una controversia giunta nella fase decisionale sono puntualmente descritte dal legislatore e il caso di specie non rientra in tali ipotesi.

3. Sul ricorso principale deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Con il ricorso principale il ricorrente impugnava il provvedimento del GSE mediante il quale era disposta la sospensione dell'erogazione della tariffa incentivante per l'impianto in oggetto.

Con il provvedimento del 10.12.2014, poi impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, veniva invece riconosciuta la tariffa incentivante in relazione all'impianto del ricorrente, con conseguente venir meno del provvedimento di sospensione.

Ne discende che, in conformità con le conclusioni delle parti, in relazione al ricorso principale deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

4. Con il ricorso per motivi aggiunti, la parte ricorrente impugna il provvedimento con cui è ammessa alla tariffa incentivante, limitatamente alla parte del provvedimento in cui stabilisce che il GSE si riserva "di ripetere le somme erogate a decorrere dalla data di avvio dell'inventivo, ove dovessero

essere riscontrate violazioni rilevanti. Peraltro, dal momento che l'impianto è stato ammesso in graduatoria, sulla base delle dichiarazioni del soggetto responsabile, fruendo del criterio di priorità "utilizzo di moduli fotovoltaici di provenienza europea", l'eventuale accertamento da parte del GSE o di terzi, dell'origine non europea dei moduli comporterà la decadenza dal diritto agli incentivi e il conseguente recupero di quanto indebitamente percepito".

Con un primo motivo di ricorso, la parte ricorrente impugna il citato provvedimento per violazione dell'art. 3, comma 1, l. n. 241 del 1990, per mancata indicazione delle ragioni giuridiche alla base di tali determinazioni.

Deve contrariamente all'assunto di parte ricorrente ritenersi che l'accertamento della violazione di una delle condizioni in base alle quali l'impianto è ammesso alle tariffe incentivanti è rappresentato dal rispetto dei presupposti per la relativa ammissione. Nel caso di specie, pertanto, la citata delibera si limita a riprendere una condizione prevista dalla normativa di riferimento ai fini della tariffa incentivante e a descriverne le conseguenze.

Con riferimento al principio di autoresponsabilità occorre osservare che il provvedimento è fondato non già su una rivalutazione discrezionale della convenienza ed opportunità delle determinazioni precedentemente assunte, bensì di una determinazione del tutto vincolata, rispetto alla quale l'Amministrazione non gode di alcun margine di apprezzamento discrezionale, così che in tale ambito non è rilevante l'elemento psicologico della dichiarazione risultata non veritiera e non è, pertanto, configurabile l'invocato "falso innocuo", fondandosi la prevista decadenza esclusivamente sul principio di autoresponsabilità (in tal senso, tra le tante, da ultimo TAR Lombardia, sez. III, 8 gennaio 2021, n.49). La giurisprudenza costantemente osserva che: *"La non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda caduca quindi non solo il criterio di priorità speso all'atto dell'iscrizione nel registro ma, in radice, la complessiva domanda di ammissione ai benefici: ciò in quanto, conformemente alla giurisprudenza di questa Sezione, nelle procedure volte al riconoscimento delle tariffe incentivanti assume rilievo il principio di autoresponsabilità nella produzione di dichiarazioni e di documenti, al di là dell'elemento soggettivo sottostante, insieme a quello della non configurabilità del c.d. falso innocuo, con conseguente emersione, per ciò solo, di un'ipotesi di violazione rilevante ostativa all'erogazione degli incentivi (cfr., tra le tante, di recente, TAR Lazio, Roma, questa sez. 9 III-ter, sentt. n. 12757 del 2017 e n. 2348 del 2018)"* (TAR Lazio, Sez. III-Ter, n. 11265 del 2019). Sul punto, può rinviarsi alle considerazioni illustrate nella sentenza Cons. St., sez. IV, n. 8442/2019, secondo cui *"... la giurisprudenza ha da tempo chiarito che nelle procedure volte al riconoscimento delle tariffe incentivanti, assume particolare rilievo il principio di autoresponsabilità nella produzione di dichiarazioni e di documenti, al di là dell'elemento*

*soggettivo sottostante (e quindi dell'eventuale buona fede del dichiarante), insieme a quello della non configurabilità del c.d. falso innocuo, con conseguente emersione, per ciò solo, di un'ipotesi di violazione rilevante, ostativa all'erogazione degli incentivi. È, pertanto, sufficiente, ai fini di giustificare il ritiro degli incentivi ovvero il loro diniego, che, in sede di istanza di concessione dei benefici energetici, sia stata resa una dichiarazione non veritiera, ovvero una rappresentazione difforme da quella effettivamente esistente ... Né a vantaggio del privato, può rilevare la circostanza che la dichiarazione non veridica si sia rivelata in concreto innocua o priva di effettivi vantaggi concreti, poiché la normativa di riferimento (di cui, in particolare, alle Regole applicative per l'iscrizione ai Registri e per l'accesso alle tariffe incentivanti, varate dal GSE) ispirata ad un rigore giustificato dalla peculiare materia (si tratta di incentivi pubblici di rilevante entità) pone particolare enfasi sull'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità o sulle differenze e difformità in ordine alle informazioni rilevanti ai fini della ammissione al beneficio. In definitiva, il quadro normativo può assolvere ai suoi scopi e funzionare correttamente (attraverso la destinazione delle risorse agli effettivi aventi titolo) solo se i dati forniti siano conformi alla situazione reale, indipendentemente dalle condizioni soggettive dei dichiaranti, essendo il meccanismo appunto incentrato sul principio di autoresponsabilità” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. IV, sent. n. 8442/2019, cit. e i precedenti ivi richiamati, quali sez. IV, sent. n. 3014/2016 e TAR Lazio, Roma, sez. III ter, n. 10062/2018).*

Il collegio pertanto non ritiene sussistenti allo stato i presupposti per proporre questione di legittimità costituzionale sia per mancanza del requisito della rilevanza – in quanto di fatto la ricorrente è stata ammessa a beneficiare della tariffa incentivante e non sono sopraggiunti provvedimenti di decadenza – che per manifesta infondatezza, non essendo contrario al sistema civilistico o amministrativo la possibilità di prevedere forme di responsabilità per fatto altrui in ordine all'ammissione a un determinato beneficio di carattere amministrativo, ferma la possibilità per l'interessato di rivalersi nei confronti del fornitore che abbia consegnato beni non conformi a quelli dichiarati.

Ne discende il rigetto del ricorso per motivi aggiunti.

4. In considerazione dell'esito del giudizio, delle sue peculiarità e della sua natura giuridica devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento al ricorso principale;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti;

- compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Blanda, Presidente FF

Achille Sinatra, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Raffaele Tuccillo**

**IL PRESIDENTE**

**Vincenzo Blanda**

**IL SEGRETARIO**